

LAVORO

N° 110 R.G.

(sentenza a seguito di discussione ex art. 52 c.2) D.L. n. 112/2008.)

udienza del 15/06/2011

CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Milano

ASSEGNAIA A SENTENZA

IL 15-6-11

Sez. Lavoro, nella persona del Magistrato:

Dott. MEVIO

Giudice Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero del Ruolo Generale dell'anno 2010 promossa con ricorso depositato in data e definita all'esito della discussione orale all'udienza del 15/06/2011 da;

ALFA S.p.a.

domiciliato elettivamente in Milano via Privata del Gonfalone n.4 presso lo studio dell'avv. Calziche lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti, domiciliato elettivamente in Milano presso l'Avvocatura dell'Istituto e rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv.to CAIO con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;

RESISTENTE

Equitalia Esatri S.p.a.

con sede in Milano, non costituita;

RESISTENTE

Oggetto: opposizione cartella esattoriale

All'udienza in data 15/06/2011 a seguito di discussione orale la causa e' stata definita con contestuale lettura della sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

nell'interesse del ricorrente " come in atti ";

nell'interesse del resistente " come in atti "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 18.11.2010 la società **ALFA** ha evocato in giudizio avanti il Tribunale di Milano l'INPS per vedere accolte le conclusioni sopra integralmente riportate.

In particolare parte attrice chiedeva che venisse annullata la cartella di pagamento nr. 068 2010 0525118479 in quanto emessa in assenza dei necessari presupposti in fatto ed in diritto.

Si costituiva ritualmente in giudizio la parte resistente rilevando come nelle more del procedimento la pretesa contributiva dovesse ritenersi insussistente a seguito dell'intervenuto

sgravio della cartella e chiedendo conseguentemente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invitava le parti alla discussione orale all'udienza del 15/06/2011 e definiva contestualmente la controversia con lettura della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La difesa INPS ha rilevato come nelle more del giudizio la cartella esattoriale oggetto di opposizione sia stata oggetto di provvedimento di sgravio.

Rilevato come effettivamente risulti provata in atti la formalizzazione del provvedimento di sgravio (*vd. copia ruolo in atti*) deve conseguentemente ritenersi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda originariamente azionata.

La definizione della controversia impone pertanto esclusivamente una pronuncia in punto di spese del presente giudizio sulla scorta del principio della "soccombenza virtuale" dovendosi rilevare, seppure in assenza della necessaria istruttoria, se la domanda proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento.

Nel caso di specie, tenuto conto dell'intervenuto provvedimento di sgravio, del comportamento processuale tenuto dalle parti, dell'ammontare del credito complessivamente azionato, nell'errore in cui è incorsa la parte ricorrente consistito nell'aver esposto le retribuzioni di tre dipendenti, assunti come somministrati, al rigo 158 del mod. DM 10 che ha poi indotto l'Istituto ad azionare una parte del credito oggetto della cartella, le spese di causa devono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE

in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda svolta da
ALFA S.p.a. e nel contraddittorio delle parti,

Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di parte ricorrente per intervenuto sgravio della cartella n.

Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 15/06/2011

Il Giudice

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale di Milano

OGGI 15 GIU. 2011

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO